

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 68)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

dal **Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1968

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni
dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di attuazione delle provvidenze a suo tempo disposte a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, è stata constatata l'esigenza di alcune integrazioni alla legislazione vigente, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello finanziario, al fine di completare e migliorare la sistemazione provvisoria dei sinistrati nelle more della ricostruzione degli abitati e di favorire la ripresa economica delle zone colpite.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge, il quale dispone anzitutto lo stanziamento di 19 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, destinato ad assicurare il completamento degli interventi di pronto soccorso e la più rapida esecuzione di alcuni lavori, quali la demolizione dei fabbricati sinistrati e lo sgombero delle macerie, che non soltanto sono preliminari alla ricostruzione, ma sono altresì urgenti per ragioni di sanità e di sicurezza. In proposi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, l'articolo 1 stabilisce che alla demolizione provvede lo Stato a proprie spese, assicurando in tal modo una rapida e completa esecuzione del lavoro.

Il medesimo articolo 1 dispone inoltre che la somma stanziata è destinata anche al pagamento delle indennità di espropriazione delle aree già occupate per la sistemazione di baraccamenti o che saranno occupate per lo stesso scopo, precisando altresì che con lo stesso finanziamento dovrà provvedersi a dotare i baraccamenti delle opere ed impianti di interesse pubblico e dei servizi urbani e sociali indispensabili perchè la vita dei ricoverati si possa svolgere in condizioni di normalità.

Il successivo articolo 2 introduce alcuni articoli aggiuntivi al decreto-legge n. 79, il primo dei quali — articolo 22-bis — stabilisce che i baraccamenti debbono essere dotati di locali per esercizi pubblici e per attività economiche, e ne affida l'iniziativa al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del Sindaco del comune interessato.

I nuovi articoli 22-ter, quater e quinquies e l'articolo 4 del disegno di legge — a sua volta modificativo dell'articolo 11 del decreto-legge n. 79 — dettano norme intese ad accelerare le procedure per l'espropriazione delle aree su cui sono stati o saranno installati i baraccamenti. In particolare, essi stabiliscono:

che la scelta delle relative aree è effettuata dall'Ufficio del Genio civile, sentito il Sindaco;

che le espropriazioni sono effettuate senza la complessa procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma sulla base del solo stato di consistenza, nel quale saranno indicati i dati catastali per l'identificazione dell'area da espropriare;

che le indennità sono liquidate dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Palermo, entro un breve termine dalla data del decreto prefettizio di espropriazione e, perciò, senza le formalità previste dalla citata legge numero 2359;

che, nel caso in cui debbano essere effettuati trasferimenti di abitati, i decreti del-

l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto che approvano i relativi progetti equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, il che rende immediatamente possibili le relative espropriazioni, cui si provvederà con la più celere procedura sopra accennata.

L'articolo 3 stabilisce, a modifica e integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 79, che all'acquisizione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili in località diverse da quelle originarie provvedono i competenti organi dello Stato nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche di cui all'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 9 luglio 1968 — tuttora in corso di pubblicazione — recante modifiche, integrazioni e aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1.

I successivi articoli 5, 6 e 7 completano anch'essi la normativa concernente gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, dettando alcune norme che hanno lo scopo di permettere un migliore funzionamento degli organi istituiti dagli articoli 12, 16 e 17 del decreto-legge n. 79.

L'articolo 8 intende chiarire che il contributo previsto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 79, nel testo modificato dalla legge di conversione, a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane danneggiate dai terremoti, è liquidato dal Prefetto prescindendo dalla valutazione dell'entità del danno subito dall'azienda.

Per la concessione di tali contributi, il disegno di legge autorizza una ulteriore spesa di 2 miliardi per l'anno finanziario 1968 in aggiunta a quella già prevista dal citato articolo 37.

Con l'articolo 9 si dispone che il contributo di lire 90 mila, previsto per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, commercianti e artigiani) dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, sia corrisposto anche ai piccoli coloni ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge n. 250 del 1958: categorie, queste, che non hanno potuto be-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neficiare a suo tempo della suddetta provvidenza. Il contributo è anticipato dall'INPS.

Con l'*articolo 10* viene elevato da lire 1.100 a lire 1.600 l'assegno giornaliero per i lavoratori avviati agli speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nelle zone terremotate ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 12 del 1968.

Tale miglioramento appare necessario in relazione alla recente legge 2 aprile 1968, n. 424 (articolo 6) che ha elevato a 1.400 lire il trattamento giornaliero dei lavoratori avviati ai cantieri normali, tenuto conto della particolare situazione di disagio in cui versano i lavoratori interessati.

L'*articolo 11* prevede un ulteriore stanziamento di 3.500 milioni per consentire la

prosecuzione dell'assistenza ai sinistrati, attraverso assegnazioni straordinarie per l'integrazione dei bilanci degli ECA e sovvenzioni ai Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, in attesa che i nuclei familiari in atto assistiti possano realizzare, con la ripresa delle normali attività lavorative, l'autosufficienza economica.

È inoltre prevista l'ulteriore assegnazione di lire 1.500 milioni per sovvenire i Comuni e le Province colpiti dal sisma.

Con i successivi *articoli 12, 13 e 14* si provvede alla individuazione dei mezzi di copertura dell'onere di 26.000 milioni derivante dal provvedimento, mediante opportune modifiche ed integrazioni agli stanziamenti autorizzati con i precedenti provvedimenti legislativi in materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, nn. 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonchè alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Art. 2.

Dopo l'articolo 22 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 22-bis.* — Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, sentito il Sindaco del Comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

All'assegnazione dei locali di cui al precedente comma provvede la Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

Art. 22-ter. — Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede lo Ufficio del genio civile, sentito il Sindaco.

Art. 22-quater. — In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'articolo 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

La relativa indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale ed è corrisposta dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto di espropriazione.

Art. 22-quinquies. — Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al Comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche di cui all'articolo 3 della legge regionale siciliana.

In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area strettamente necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto ».

Art. 4.

All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati progetti di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'Ispettorato generale di cui al successivo articolo 16. Il relativo decreto di approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo articolo 22-*quater* ».

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« dal capo dell'Ufficio tecnico dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Art. 6.

Il penultimo comma dell'articolo 16 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Il capo dell'Ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche di Palermo ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18

marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« i capi degli Uffici tecnico e amministrativo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo provvede il Prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio ».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

Art. 9.

Il contributo di lire 90.000 previsto dallo articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

L'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.600, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

Milioni

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	L. 3.500
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	» 1.500

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

Art. 13.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

« *c)* per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	L. 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 8.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 8.000 milioni »;

« *d)* per la concessione di contributi di cui all'articolo 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968	L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 1.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 1.000 milioni »;

« *e)* per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 32:

nell'esercizio 1968	L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 3.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 4.000 milioni ».

Art. 14.

All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 12 e 13 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.